

# **TI\_GERICHTE 60.2023.65 vom 23. März 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2023.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.65)

FR: TI\_GERICHTE 60.2023.65 du 23 mars 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2023.65 del 23 marzo 2023

## **Regeste**

Istanza di ricusazione dell'imputato nei confronti del giudice della Pretura penale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

lit. a CPP, è legittimato – secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG,

### **E. 1.2**

L'istante, imputato nel procedimento DA 1920/2022 del 5.4.2022, parte ai sensi dell'art. 104 cpv.

### **E. 1.3.1**

Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio [ ossia nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B\_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3)] la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. Una domanda di ricusazione è tempestiva se presentata sei/sette giorni dopo avere conosciuto il motivo di ricusazione (decisione TF 1B\_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5) . E' invece irricevibile siccome tardiva la domanda inoltrata tre mesi, due mesi oppure anche soltanto venti giorni dopo avere preso conoscenza del motivo di ricusazione invocato (decisione TF 1B\_283/2022 del 29.11.2022 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5).

### **E. 1.3.2**

RE 1 riconduce il motivo di ricusazione al fatto che sia il giudice Elisa Bianchi Roth a giudicarlo nel procedimento di cui al DA 1920/2022 del 5.4.2022, giudice che – nella procedura di reclamo di cui all'inc. CRP 60.2022.284 – in duplice avrebbe mantenuto inalterata la sua posizione sull'oggetto dell'impugnativa. Ora, l'istante afferma che gli scritti 28.2.2023, in cui veniva comunicato, anche, che il dibattimento sarebbe stato diretto dal giudice Elisa Bianchi Roth, sarebbero stati notificati in data 7.3.2023. L'istanza di ricusazione del giudice è stata presentata il 17.3.2023, ovvero dieci giorni dopo la notificazione dei menzionati atti. Ci si può chiedere se RE 1 avrebbe dovuto postulare la ricusazione del giudice non appena è venuto a conoscenza del giudizio 60.2022.284 del 24.1.2023 di questa Corte, in cui venivano rinviati gli atti al giudice Elisa Bianchi Roth per procedere nei suoi incombeni, ossia (anche) indire il dibattimento a suo carico. La questione a sapere se l'istanza sia stata inoltrata senza indugio ai sensi dell'art. 58 cpv. 1

CPP può comunque restare irrisolta, in considerazione dell'esito della domanda, respinta nel merito.

## **E. 2**

. 2.1. Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell'indipendenza è ripreso dall'art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP. La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B\_70/2020 dell'1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un "giusto mediatore" nel procedimento penale (decisione TF 1B\_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2). Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 7 ss.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9). Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze (decisione TF 6B\_457/2020 del 20.7.2020 consid. 2.2.2.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (decisione TF 1B\_48/2019 del 28.5.2019 consid. 3.1.). La ricusazione riveste un carattere eccezionale (decisione TF 6B\_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.) , per non intralciare l'ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve di conseguenza essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell'imparzialità del giudice ricusando (decisione TF 1B\_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

## **E. 2.2**

Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. L'art. 56 lit. f CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli secondo le lit. a-e (decisione TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; BSK

StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 38; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 56 CPP n. 14 s.).

### **E. 2.3**

Il fatto che un'autorità, in una procedura precedente, abbia deciso [finanche sbagliando ( decisione TF 1B\_474/2018 del 22.11.2018 consid. 3.)] a sfavore della parte che lo ricusa non è motivo di ricusazione (decisione TF 6B\_851/2018 del 7.12.2018 consid. 4.2.3.; DTF 143 IV 69 consid. 3.1.). Più in generale, non è motivo di ricusazione, di principio, il fatto che un magistrato sia chiamato a ripronunciarsi su una causa rinviatagli dall'istanza superiore dopo annullamento della sua decisione: secondo la giurisprudenza, infatti, il magistrato chiamato a decidere di nuovo dopo annullamento del giudizio è capace in generale di tenere conto di quanto indicato dall'istanza superiore e di conformarsi a quanto disposto (decisione TF 1B\_440/2017 dell'8.3.2018 consid. 4.1.; DTF 143 IV 69 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 29 ). Dall'interessato ci si deve in effetti attendere, di principio, che si occupi nuovamente della causa con le necessarie professionalità ed imparzialità, a meno che questi manifesti chiaramente di non volere o di non essere in grado di prendere le distanze dall'opinione contenuta nel giudizio annullato e di giudicare in maniera imparziale la causa (decisioni TF 1B\_94/2019 del 15.5.2019 consid. 2.4.; 1B\_351/2018 del 25.9.2018 consid. 2.1.).

### **E. 2.4**

Eventuali errori nel corso del procedimento non fondano – di principio – motivo di ricusazione: essi possono infatti essere censurati nell'ambito dei rimedi di diritto previsti al proposito. In particolare decisioni o atti di procedura che successivamente si palesano essere errati non realizzano di per sé un'apparenza oggettiva di prevenzione; soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti costitutivi di violazioni gravi dei doveri di magistrato possono fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano almeno oggettivamente l'apparenza di prevenzione (decisioni TF 1B\_407/2022 del 20.12.2022 consid. 5.1.; 1B\_323/2022 del 27.9.2022 consid. 3.1.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., art. 56 CPP n. 59; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 40-42 ).

### **E. 3**

. 3.1. RE 1 fonda l'istanza di ricusazione in questione sul fatto che, nel contesto della duplica nell'ambito dell'inc. CRP 60.2022.284, il giudice avrebbe mantenuto inalterata la sua posizione sull'oggetto dell'impugnativa, malgrado una valida certificazione medica ed il suo stato di salute affetto da covid. Non ci sarebbero perciò i presupposti per un giudizio sereno ed imparziale.

### **E. 3.2**

Ora, il fatto che il giudice, dopo essersi confrontato con gli atti prodotti da RE 1 che, a suo dire, avrebbero giustificato la sua assenza dal dibattimento del 10.10.2022, abbia ribadito – anche in sede di osservazioni al gravame 17/18.10.2022 dell'istante – che l'imputato, ingiustificatamente, non era comparso al dibattimento, come ritenuto nel decreto 10.10.2022 oggetto dell'impugnativa, non fonda alcun indizio di prevenzione del giudice. Quest'ultimo si è infatti limitato a spiegare le ragioni per cui aveva reputato che RE 1 non avesse dato seguito, senza giustificazioni fondate, alla citazione di presentarsi al dibattimento, considerando gli atti inviati non idonei a motivare l'assenza. Dalla circostanza che questa Corte, con giudizio 60.2022.284 del 24.1.2023, abbia annullato il decreto di

stralcio del giudice, non ritenendo che RE 1 si fosse disinteressato al procedimento, non si può manifestamente dedurre una parzialità del giudice. Si è detto più sopra che eventuali errori non fondano motivi di ricusazione, ma devono essere corretti, se del caso, attraverso gli usuali mezzi di diritto, come del resto è avvenuto in concreto. Più in generale, la lettura dell'incarto non permette di concludere che sussistano, dal profilo oggettivo, circostanze concrete atte a generare timore di parzialità, anche soltanto apparente, del giudice, il quale – per quanto si evince dagli atti all'incarto – non ha palesato avversione, insofferenza oppure ostilità verso l'imputato. Non ci sono elementi, in altre parole, per ritenere che il giudice non sarà in grado di dirigere con imparzialità il previsto dibattimento e di ossequiare il principio della presunzione di innocenza. Il fatto che RE 1 disapprovi le osservazioni del giudice nel contesto del procedimento inc. CRP 60.2022.284 non è evidentemente sufficiente per ammettere un'istanza di ricusazione. Le apprensioni soggettive di RE 1 sono irrilevanti: determinanti non sono semplici supposizioni, illazioni, timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti, ma circostanze oggettive idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Circostanze che non sono date. L'istanza di ricusazione nei confronti del giudice Elisa Bianchi Roth deve di conseguenza essere respinta siccome infondata.

#### **E. 4**

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.